

CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR E LA FORNITURA E
GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE
CIG 93437144B7

L'anno duemilaventitre, il giorno 10 del mese di febbraio

TRA

Givanna Segreto, nata a [REDACTED] il [REDACTED] CF [REDACTED] che interviene nella qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852, PEC cefpas@legalmail.it (d'ora innanzi **COMMITTENTE**)

E

Michele Emma, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] in qualità di Legale rappresentante/Amministratore Unico della "Gravi S.R.L.", con sede in San Cataldo, Viale della Rinascita n. 2, tel. [REDACTED] email: michele.emma@virgilio.it, PEC: gravipec@pec.it, Partita IVA/Codice Fiscale 02032580850 (d'ora innanzi **CONCESSIONARIO**)

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione a contrarre n. 1094 del 29-07-2022 è stata indetta una procedura di gara aperta sul portale di Gare telematico Net4Market, per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione e bar e la fornitura e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande CIG: 93437144B.
- Con deliberazione n. 1723 del 10-11-2022 è stata disposta l'approvazione dei verbali e l'aggiudicazione per cinque anni del servizio di ristorazione e bar e la fornitura e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande in favore della società "Gravi S.r.L.", P.IVA 02032580850 che ha conseguito il punteggio complessivo più elevato, pari a 67,91.
- Con deliberazione 2109 del 29-12-2022 è stata disposta l'autorizzazione alla stipula del contratto, per la durata di 5 anni, con la società "Gravi S.R.L."
- Con deliberazione n. 5 del 10/01/2023 è stato approvato il relativo schema di contratto.
- Con deliberazione del Commissario Straordinario num.68 del 07/02/2023 sono stati confermati i provvedimenti n. 2109 del 29/12/2022 e n.5 del 10/01/2023 adottati dal Direttore del Centro pro tempore.
- costituiscono presupposto e parte integrante del presente contratto l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del concessionario, oltre i seguenti atti, anche se non materialmente allegati al contratto:
 - Disciplinare di gara;
 - Capitolato Speciale prot.8016 del 22/07/2022;
 - Patto d'integrità;
 - Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa";
 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Garanzia fideiussoria: Polizza n. IB n.005622 rilasciata da ABC Asigurari Reasigurari S.A. di Bucarest;
 - Polizza assicurativa R.C.T. n. 789409000-09 rilasciata da Allianz Viva S.P.A di Milano;
 - Informativa per il trattamento dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Committente affida alla GRAVI S.R.L. che accetta, i servizi in concessione di ristorazione, bar e la fornitura e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande, all'interno della propria sede di Caltanissetta, via G. Mulè n. 1 che a titolo esemplificativo e non esaustivo comprendono:

RISTORAZIONE E BAR

- approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari necessarie per l'erogazione del servizio;
- preparazione e cottura dei cibi;
- somministrazione dei pasti;
- lavaggio e sanificazione delle stoviglie, apparecchiature ed attrezzature utilizzate per il servizio;
- pulizia dei tavoli prima e durante l'orario di servizio, riassetto, pulizia, sanificazione, nonché disinfestazione e derattizzazione da animali infestanti (tramite idonea azienda abilitata), delle cucine, delle dispense, delle mense, dei locali annessi e delle aree dove viene effettuato il servizio, dei bagni per il pubblico, compresa la fornitura di necessari prodotti, materiali e attrezzature;
- smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti in materia;
- manutenzione delle attrezzature e macchinari, impianti, arredi, e quant'altro necessario per la realizzazione del servizio (di seguito, il "Servizio").
- Il servizio bar e caffetteria.
- la fornitura e gestione dei distributori automatici di snack e bevande presso i padiglioni del centro destinati alle attività lavorative e residenziali, dalla cessazione del contratto fissata al 13-02-2023.

FORNITURA E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE

Servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e snack vari, mediante installazione e gestione di distributori automatici da installare presso i seguenti padiglioni del Centro:

- **Edificio nr. 4:** adibito a residenza;
- **Edificio nr. 5:** adibito a residenza;
- **Edificio nr. 6:** adibito a residenza;
- **Edificio nr. 7:** uffici del SIA e del Servizio Comunicazione;
- **Edificio nr. 8:** sede di aule per la didattica;
- **Edificio nr. 9:** struttura Speciale di Progettazione e Direzione dei Lavori;
- **Edificio nr. 10:** sede di aule per la didattica;
- **Edificio nr. 12:** CEMEDIS e sedi di aule per la didattica e laboratori didattici;
- **Edificio nr. 14:** che ospita gli uffici della Direzione del Centro, Direzione Amministrativa e Direzione della Formazione;
- **Hotel:** sede di sale convegni.

In ciascuno dei su elencati edifici, dovrà essere allestita una "Area ristoro", costituita da: N.1 distributore

automatico di bevande calde + n. 1 distributore automatico di bevande fredde e snack vari oppure, in alternativa, N.1 Distributore automatico combinato per la somministrazione di bevande calde, bevande fredde e snack vari.

Presso l'edificio nr. 12 dovrà essere predisposta n. 1 Area Ristoro per piano, per complessive due aree ristoro. Si precisa che i distributori automatici offerti potranno essere sia singoli che combinati.

Oggetto della concessione sono gli spazi individuati dal Committente per la collocazione dei distributori automatici suddetti, nonché l'allacciamento alle utenze necessarie per il loro funzionamento, e prevede:

- la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici;
- eventuali opere di adeguamento di impianti per i collegamenti elettrici e idrici, nel caso fossero necessario per il funzionamento dei distributori automatici da eseguirsi a spese del concessionario e a cura delle imprese affidatarie della Facility Management;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori per l'intera durata del contratto;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del contratto o nel corso del contratto se richiesto dall'Amministrazione

Il numero delle "Aree Ristoro" da allestire, oggetto della presente concessione, pari a undici, è stabilito sulla base delle esigenze del CEFPAS al momento del presente affidamento e potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione. Conseguentemente, il Committente, nel periodo di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di chiedere l'allestimento di ulteriori "Aree ristoro" che si rendessero necessarie. Il Concessionario si impegna sin d'ora a provvedere all'installazione di distributori aggiuntivi entro 30 gg. dalla richiesta, ai prezzi e condizioni di cui al presente contratto.

I servizi saranno resi dal Concessionario nel rispetto delle modalità indicate nei documenti di gara e nel rispetto delle specifiche dichiarate nell'offerta di aggiudicazione che qui si intendono integralmente richiamate, considerate e trascritte nel presente contratto.

Gli ulteriori servizi proposti in gara e dichiarati nell'offerta tecnica, sono sin d'ora richiamati e considerati, altresì, inseriti nel presente contratto.

In caso di contrasto tra l'offerta tecnica e le condizioni minime fissate negli atti di gara, vale l'interpretazione più favorevole per il Committente.

2. LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il Cefpas mette a disposizione del Concessionario per lo svolgimento del servizio di ristorazione, i locali situati presso il primo piano dell'edificio n. 13, costituiti da un locale bar, self service e consumazione al banco ed ai tavoli, oltre un locale riservato esclusivamente al servizio ai tavoli. Un locale cucina per la preparazione munito di dispensa, spogliatoi e servizi igienici per i dipendenti oltre i servizi igienici per il pubblico.

3. DURATA, CANONI, RIMBORSO SPESE e AGGIORNAMENTO PREZZI

I servizi in concessione saranno attivati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto ed avranno durata quinquennale.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze, non sono presenti perché l'attività è svolta in ambienti assegnati in via esclusiva al gestore senza interferenza né con i lavoratori del CEFPAS né con altre ditte.

Per il servizio oggetto della concessione è prevista da parte del Concessionario la corresponsione in favore del Committente di un canone mensile come sotto riportati:

- Valore di remunerazione in concessione del servizio di ristorazione e bar: € 590,00 oltre IVA;
- Valore di remunerazione in concessione del servizio di ciascun distributore automatico di prodotti e bevande: € 25,00 oltre IVA.

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

Ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a), la revisione dei prezzi è riconosciuta solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Sono, a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla manutenzione ordinaria e quelle relative al mantenimento del buono stato dei locali e delle attrezzature utilizzate.

Il Concessionario dovrà, inoltre, corrispondere un importo fisso ed invariabile mensile di € 1.000,00 IVA esclusa, destinato a rimborsare il Committente delle spese che sostiene per le utenze di energia elettrica, acqua e gas oltre, la pulizia delle aree esterne, la manutenzione ed il minuto mantenimento edile.

Il CEFPAS garantisce all'appaltatore l'acquisto minimo di € 70.000 per anno di servizi di ristorazione.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.

4. DECORRENZA E PRESA IN CONSEGNA DEI LOCALI

Il contratto decorre dalla data di redazione del verbale di presa in consegna dei locali in concessione, riportante lo stato dei medesimi nonché l'elenco del personale in organico che il Concessionario utilizzerà nello svolgimento della concessione e allegando per ciascuna unità di personale fotocopia del documento di riconoscimento, nel rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica.

È ammessa la consegna parziale dei servizi. Il direttore dell'esecuzione del contratto potrà provvedere alla consegna parziale dei servizi nel caso nei casi di temporanea indisponibilità delle aree oggetto dell'appalto. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge sarà quella dell'ultimo verbale di consegna redatto dal direttore dell'esecuzione.

Resta inteso che qualsiasi modifica a quanto riportato nel verbale sarà oggetto di un nuovo verbale motivato e concordato con il Committente. Si procederà parimenti nel caso in cui gli elenchi del personale di cui sopra dovessero essere aggiornati o modificati.

Il verbale sarà sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Dirigente del Servizio, dal Direttore del Centro e dal Legale Rappresentante della società concessionaria.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere effettuato e garantito, a pranzo e a cena, ad eccezione delle festività concordate con l'Amministrazione e dei giorni di chiusura del Centro, come di seguito dettagliato.

La preparazione e distribuzione dei pasti, salvo possibili variazioni richieste dal Committente, dovranno essere svolte negli orari di seguito indicati:

1. servizio diurno (dal lunedì al venerdì): dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
2. servizio serale (dal lunedì al giovedì): dalle ore 19,00 alle ore 22,00;

Il Committente si riserva di richiedere e concordare con il Concessionario eventuali modifiche dell'orario di apertura e chiusura in base ad esigenze istituzionali che di volta in volta potranno verificarsi.

Il Committente si riserva comunque di definire il calendario di chiusura estiva e delle festività (pasquali, natalizie, etc) e di comunicarlo tempestivamente all'appaltatore, la quale non potrà pretendere alcun compenso sostitutivo.

Il Concessionario è tenuto a :

1. provvedere alla fornitura e installazione di tutte le attrezzature, stoviglie, macchinari, fra cui una macchina per il caffè espresso, necessari ad una corretta gestione del servizio;
2. provvedere, giornalmente alla pulizia dei locali affidati.

In particolare, occorre:

- raccogliere eventuali residui, quali cartacce, bicchieri, etc., svuotare i cestini e spazzare la zona antistante il bancone, la sala cucina;
- disinfettare accuratamente il piano e gli accessori, quali bancone, macchina caffè, lavello, ecc., al fine di mantenere costante un elevato livello di igiene;
- ripulire e sanificare gli arredi dopo ciascun utilizzo, assicurando il ricambio del tovagliato (tavoli, sedie e quant'altro).

Il Concessionario è, inoltre, tenuto a realizzare durante la vigenza del contratto n. 40 interventi, sia di disinfestazione che di derattizzazione, fermo restando l'obbligo di intervenire ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, o sia avanzata richiesta da parte del CEFPAS o da parte delle autorità sanitarie competenti.

Gli utensili da cucina, già in dotazione del Committente, verranno consegnati in comodato d'uso e il Concessionario si impegna a garantirne la restituzione, in buone condizioni, alla scadenza contrattuale.

Le attrezzature e le stoviglie fornite in sede di offerta tecnica restano di proprietà del Concessionario che si assume l'onere della sostituzione e reintegro.

Il servizio va espletato esclusivamente in favore dei dipendenti, dei docenti, dei corsisti e dei soggetti che accedono al CEFPAS in forza di titolo rilasciato dal Direttore del Centro.

L'utilizzo delle cucine è consentito soltanto per l'effettuazione del servizio in favore del CEFPAS. È fatto divieto al Concessionario di utilizzare i locali e le attrezzature per fini diversi da quelli oggetto del Capitolato

speciale o per la preparazione di pasti o per la conservazione di prodotti i cui destinatari non siano quelli individuati nel presente contratto.

È consentito al Concessionario l'uso degli spazi e degli ambienti aperti al pubblico o esposti al pubblico per campagne pubblicitarie. Il CEFPAS, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non consentire l'utilizzo di detti spazi pubblicitari per messaggi che non siano ritenuti compatibili con il ruolo e l'attività istituzionale dell'Ente o che possano creare pregiudizio o danno all'immagine.

Sono, infine, a carico del Concessionario oneri vari collegati all'attività espletata, se dovuti.

6. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione del servizio in affidamento in conformità a quanto dichiarato nell'offerta di aggiudicazione nonché nel rispetto di tutti gli obblighi che qui devono intendersi integralmente riportati previsti a suo carico nel disciplinare e nel capitolato.

Il Concessionario è, altresì, responsabile dell'operato e del comportamento nonché di eventuali danni causati al Committente o a terzi, per imperizia o negligenza, di tutti i propri dipendenti utilizzati nell'esecuzione del servizio in affidamento. Il Concessionario si obbliga ad allontanare quei dipendenti che il Committente segnalasse come indesiderabili.

Il Concessionario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo le informazioni relative ad attività istituzionali o strettamente organizzative del CEFPAS, di cui venisse a conoscenza, anche casualmente, in occasione dell'esecuzione del servizio in affidamento. Il Concessionario è responsabile nei confronti del CEFPAS per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Concessionario, a pena di risoluzione del presente atto, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto.

7. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Concessionario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Concessionario è sottoposto, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

A richiesta del CEFPAS, dovrà essere esibito il libro di matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

8. OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente, per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, si impegna a:

- mettere a disposizione i locali forniti di impianto di riscaldamento e condizionamento, di acqua e energia elettrica;
- fornire le attrezzature al momento disponibili, per l'espletamento del servizio affidato in concessione;
- redigere un apposito inventario, contestualmente alla stipula del contratto di concessione e, sottoscritto da entrambe le parti riguardante le attrezzature consegnate corredate di apposita documentazione tecnica e di stato d'uso;
- provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali esclusivamente per quegli interventi che non rientrano nella normale gestione dei servizi.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento e/o furto delle attrezzature e degli arredi eventualmente aggiunti dal Concessionario.

Il Committente è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero al Committente o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.

9. PREZZI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Il costo dei servizi di ristorazione è così di seguito definito:

- Costo del Menù tradizionale al pubblico: €13,80 oltre IVA pari a € 15,18 IVA inclusa.
- Costo del Menù ridotto: : €6,36 oltre IVA pari a € 7,00 incluso IVA.
- Costo della colazione: € 2,80 oltre IVA, pari a € 3,08 IVA inclusa.
- Costo del servizio al tavolo: € 3,00 oltre IVA, pari a € 3,30 IVA inclusa.
- Costo del brunch di cui al punto A3 dell'offerta tecnica: € 10,00 oltre IVA, pari a € 11,00 IVA inclusa.

Il Concessionario si impegna ad accettare quale corrispettivo del servizio in affidamento anche i buoni pasto emessi da Società operanti in tale settore, convenzionati con il Committente.

Il Concessionario rilascerà per ogni vendita idonea documentazione fiscale.

Il Committente non risponde dell'insolvenza degli utenti del servizio in prestazione né di perdite finanziarie ed economiche del Concessionario né di eventuali inadempienze di carattere fiscale, amministrativo, previdenziale o igienico - sanitario da parte del Concessionario medesimo.

10. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Concessionario designa quale responsabile del servizio in prestazione il sig. Michele Emma, ai sensi dell'articolo 7 del Capitolato Speciale.

11. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto il sig. Alessio Giglio, il quale potrà, tra l'altro, effettuare, in qualsiasi momento, controlli qualitativi e quantitativi sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto:

- condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature;
- qualità e quantità dei prodotti offerti all'acquisto e messi in vendita;
- modalità di svolgimento del servizio;

— ogni altro controllo a insindacabile giudizio del CEFPAS.

12. SUBAPPALTO

È fatto divieto di ricorso all'istituto del subappalto.

13. LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario deve essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente contratto.

Inoltre, il Concessionario deve richiedere ed ottenere, prima dell'inizio del Servizio, tutte le prescritte autorizzazioni e nulla-osta rilasciati da parte delle autorità preposte alla vigilanza sulle norme di sicurezza.

Tali autorizzazioni e nulla-osta dovranno essere rinnovate anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia che dovessero essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.

Il Concessionario deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il Concessionario dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del Committente dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

L'inadempimento alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce, ex articoli 1453 e ss. codice civile, giusta causa di risoluzione del contratto.

14. GARANZIA FIDEIUSSORIA E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, in linea con quanto previsto all'art. 103 del Dlgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. la Società, ha costituito la garanzia fideiussoria definitiva mediante fideiussione rilasciata da ABC Asigurari Reasigurari S.A. della durata di 60 mesi.

Il Concessionario è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del Servizio restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento del danno, senza diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Il Concessionario, pena la revoca dell'affidamento, è tenuto a garantire mediante copertura assicurativa, per tutta la durata del contratto, la copertura del rischio di responsabilità civile per eventuali danni comunque arrecati a persone o cose nell'espletamento del Servizio con il seguente massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e sulle cose su cui si eseguono i lavori stessi.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria, durante l'esecuzione del Servizio, convenendosi a tale

riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

I massimali dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 10% del dato iniziale.

La polizza deve avere una durata non inferiore alla durata dell'appalto.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Cefpas entro la data di inizio del Servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, e fatto salvo il risarcimento dei danni.

15. RESPONSABILITÀ

Il Concessionario si obbliga ad assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati al Committente e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse all'esecuzione della prestazione contrattuale.

Il Concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi concessi in uso per tutta la durata del contratto ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico dell'Impresa.

Il Committente potrà avvalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati al Concessionario, nonché del rimborso di spese e del pagamento di penali, della cauzione definitiva o in subordine di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

16. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente, a tutela della qualità del Servizio e della sua conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, si riserva di applicare delle penali in ogni caso di verificata violazione delle stesse.

La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

Qualora il Concessionario nel termine anzidetto non presenti controdeduzioni o le stesse non siano ritenute esaurienti dall'Amministrazione, si procede alla comminazione delle penali e al conseguente recupero dell'importo da parte del Cefpas mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva.

Ove ciò non fosse sufficiente, il Cefpas agirà per il risarcimento dei danni subiti.

Le penali minime che il Committente si riserva di applicare sono le seguenti:

- € 250,00 ogniqualvolta sia negato l'accesso agli incaricati del Committente ad eseguire i controlli di conformità;
- € 50,00 per ogni pietanza diversa da quella prevista nel menù giornaliero;
- € 100,00 in ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dalle Specifiche Dietetiche, verificato su 10 pesate della stessa preparazione;

- € 100,00 per ogni derrata non conforme per ciascun parametro previsto dalle Specifiche Merceologiche di cui al Capitolato;
- € 100,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti distribuiti dal Committente;
- € 250,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del D.P.R 327/80 per ciascuna pietanza;
- € 1.500,00 per ogni certificato di verifica microbiologica non conforme rispetto a quanto previsto dalle Specifiche igieniche degli alimenti, nel caso in cui siano riscontrati microrganismi patogeni;
- € 500,00 per mancata conservazione dei campioni di cui al capitolato;
- € 250,00 per carenza igienica presso la cucina e nelle sale ove si consumano i pasti;
- € 250,00 per ogni mancato rispetto delle norme igieniche sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia;
- € 500,00 per mancata consegna ai responsabili dei controlli di conformità incaricati dal Committente della documentazione inerente la messa in atto del sistema HACCP;
- € 250,00 per ciascuna non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti in relazione alle specifiche tecniche presentate dal Concessionario in sede di offerta;
- € 250,00 per ciascuna infrazione verificata relativamente al piano di manutenzione;
- € 250,00 per ciascuna infrazione verificata relativamente al mancato uso da parte del personale addetto alla distribuzione di guanti e cappello;
- € 250,00 per mancato rispetto delle regole sul vestiario e sull'identificazione degli operatori;
- € 250,00 per ciascuna infrazione verificata relativamente all'insufficiente personale addetto alla distribuzione che determina code superiori a 10 utenti per più di venti minuti;
- € 5.000,00 per ciascuna violazione accertata per mancato rispetto delle percentuali minime offerte in sede di gara e indicate nella scheda tecnica.

A semplice richiesta il Concessionario dovrà fornire elementi probatori (documenti di trasporto, fatture, ecc.) che dimostrino l'effettivo utilizzo di alimenti nelle percentuali minime sopraindicate.

Il Committente si riserva di effettuare, tramite un'apposita commissione composta da almeno due soggetti scelti tra dirigenti e/o personale dell'ente, controlli sulla bontà del cibo somministrato. Durante tali controlli dovranno essere forniti mini porzioni di tutto il menù giornaliero che sarà sottoposto a insindacabile valutazione, desunta da apposito verbale, della citata commissione. In caso di giudizio complessivo non positivo sarà applicata una penale di € 500,00 con richiesta di relazione giustificativa.

Inoltre, il Committente predisporrà dei monitoraggi (minimo due l'anno ed uno per semestre e comunque al massimo di dodici l'anno) attraverso sondaggi in forma anonima, rivolti agli utenti della mensa. Detti sondaggi saranno effettuati attraverso la compilazione di schede, elaborate a cura dell'Ente, contenenti elementi di riferimento al servizio in argomento. La compilazione della scheda è completata da un giudizio

complessivo sul servizio reso, espresso sinteticamente dai seguenti valori: scarso, insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

Il sondaggio è somministrato a cura del personale del Committente, che è onerato della distribuzione e della successiva raccolta delle schede.

Il Concessionario sarà avvertito, tramite PEC, entro le ore 10,30 dello stesso giorno di somministrazione del sondaggio, e potrà formalmente delegare il proprio personale a siglare ogni scheda e in generale ad assistere allo svolgimento del sondaggio. In tal caso l'Impresa deve comunicare preventivamente i nominativi dei propri dipendenti incaricati all'Amministrazione, viceversa, in caso di mancata delega o comunicazione, il sondaggio sarà svolto ugualmente senza che l'Impresa possa avanzare alcuna riserva.

Successivamente il Cefpas elaborerà una statistica sui giudizi espressi dagli utenti della ristorazione e qualora i giudizi di scarso e insufficiente fossero in numero maggiore rispetto agli altri (sufficiente, buono, ottimo) si applicherà una penale fino a € 5.000,00.

Nel caso in cui non fosse eseguito il servizio, fatta salva la causa di forza maggiore, il Concessionario sarà gravato di penalità pari al doppio dell'importo di tutti i pasti che avrebbe dovuto servire in quel giorno, oltre al rimborso della somma eventualmente pagata dal Cefpas per ovviare al disservizio.

Dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà abbandono di servizio con diritto alla risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante per grave inadempimento dell'impresa.

L'applicazione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale, le quali potranno essere applicate dalla Stazione Appaltante, una volta applicata la terza penale.

Più in generale, nel caso in cui le violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.

Il Concessionario è formalmente inadempiente quando:

- a) Ometta o interrompa, anche parzialmente, di assicurare il servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- b) Non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, a norma delle condizioni indicate nel presente capitolato speciale;
- c) Rechi grave danno al cliente o al CEFPAS.

Nelle ipotesi suindicate, il CEFPAS – fermo quanto previsto dall'art. 1453 c.c. – si riserva la facoltà, secondo giudizio insindacabile del Direttore del Centro, di risolvere il contratto in argomento mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della presente clausola risolutiva e di incamerare la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, gravi inadempienze o negligenze riguardo gli obblighi contrattuali, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Il Committente si riserva, altresì, di risolvere il contratto dopo tre non conformità rilevate ai sensi del presente contratto.

In ogni caso si conviene che il Cefpas, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Committente a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) Venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- b) Violazione degli obblighi indicati negli articoli del presente Capitolato Speciale aventi ad oggetto tali tematiche: *"Obblighi in materia di igiene dei prodotti alimentari", "Obblighi in materia di igiene della produzione", "Obblighi in materia di igiene personale", "Obblighi vari a carico della società", "Assunzione e trattamento del personale impiegato nel servizio", "Formazione e addestramento del personale", "Responsabilità per infortuni e danni", "Subappalto e Divieto di cessione del contratto"*;
- c) Impiego di personale non sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio e comunque numericamente difforme rispetto a quello indicato in sede di offerta;
- d) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Cefpas;
- e) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge n. 136/2010.

Nei suddetti casi di risoluzione sarà incamerata la cauzione definitiva.

Il Cefpas si riserva, altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC. Dalla data di comunicazione del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Cefpas.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Cefpas procederà alla risoluzione del contratto qualora nel corso della sua durata, fosse disponibile una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto del contratto.

18. FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti dal CEFPAS per colazioni a prezzo fisso somministrate agli ospiti della struttura residenziale del Centro, ovvero per pranzi offerti ai docenti e per altri eventuali servizi aggiuntivi forniti dalla Società previa richiesta di preventivo, saranno oggetto di fatturazione mensile posticipata da parte del Concessionario.

I canoni di cui all'art. 3, oltre al rimborso delle spese di € 1.000,00 oltre IVA, verranno corrisposti al Committente con cadenza trimestrale anticipata. Il CEFPAS emetterà fattura trimestrale anticipata, con integrazione in aggiunta di eventuali penali addebitate al Concessionario. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche (codice univoco UFZ1TR), e previo accertamento da parte del funzionario incaricato dall'Ente della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e attestazione di regolarità di esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento rimane sospeso qualora non siano acquisiti tutti i documenti necessari o sorgano contestazioni. In particolare, il pagamento del corrispettivo è sottoposto all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva della Società, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

19. QUINTO D'OBBLIGO

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si fa rinvio all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tutti i casi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

20. SPESE E TASSE INERENTI AL CONTRATTO

Le spese e le tasse, inerenti al contratto stipulato nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, Codice dei Contratti Pubblici, sono interamente a carico del Concessionario. Restano a carico dell'Impresa, in via esemplificativa, tutte le spese relative a bolli e registrazione del contratto di appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

21. DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del presente contratto il Committente elegge domicilio legale in Via G. Mulè n. 1, 93100 Caltanissetta, PEC cefpas@legalmail.it; il Concessionario elegge domicilio legale in Viale della Rinascita n. 2, 93017 San Cataldo, PEC gravipec@pec.it

22. CLAUSOLA DI PREVALENZA

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra quanto contenuto nell'offerta presentata dall'appaltatore e le clausole richiamate nel presente contratto, incluse quelle presenti nella documentazione ivi richiamata, prevarrà l'interpretazione più favorevole per il CEFPAS.

23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'applicazione di penalità e sanzioni previste nel presente contratto sarà effettuata con semplice provvedimento amministrativo del CEFPAS, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Caltanissetta.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

24. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte del Concessionario la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini e secondo le modalità riportate nel documento richiamato in premessa.

25. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa comunitaria, regionale e nazionale vigente in materia di contratti pubblici e di igiene della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che qui si intende integralmente richiamata per quanto compatibile, oltre ai Regolamenti comunali d'igiene, ove previsti.

Il presente contratto si compone di n. 14 (quattordici) pagine.

Il presente contratto è firmato e stipulato in modalità digitale in conformità al D.Lgs. n. 82/2005.

IL CONCESSIONARIO
Il Legale rappresentante
Emma Michele

IL COMMITTENTE
Il Commissario Straordinario
Giovanna Segreto

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le clausole ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22 e 23.

IL CONCESSIONARIO
Il Legale rappresentante
Emma Michele

Verifica effettuata in data 2023-02-16 10:00:35 (UTC)

File verificato: \\192.168.14.122\uoprovveditorato\5- GARE 2022\55 CONCESSIONE RISTORAZIONE\contratto 2023\Contratto RISTORAZIONE CIG 93437144B7 con Offerta.pdf (2) (1).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: EMMA MICHELE
Firma verificata: OK (Validated at: 16/02/2023 10:00:33)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/02/2023 09:59:25

Dati del certificato del firmatario **EMMA MICHELE**:

Nome, Cognome: EMMA MICHELE
Numero identificativo: LOEM2022082925908530
Data di scadenza: 27/08/2025 22:00:00
Autorità di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://docs.namirialtsp.com/>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.2042.1.2

Firmatario 2: SEGRETO GIOVANNA
Firma verificata: OK (Validated at: 16/02/2023 10:00:33)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/02/2023 09:48:26

Dati del certificato del firmatario **SEGRETO GIOVANNA**:

Nome, Cognome: SEGRETO GIOVANNA
Titolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Numero identificativo: 2423-1516354232560
Data di scadenza: 28/07/2023 08:55:14

VAT11-03330320901,

IT,

<https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>

Documentazione del
certificato (CPS):

Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS: OID 1.3.159.10.1.1

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006

Verifica

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

1 documenti verificati con successo

0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **2 firme** sul documento **Contratto RISTORAZIONE CIG 93A3714AB7 con Offerta.pdf (2) (1).p7m**

- [APRI CARTELLA](#) [ESTRAI](#) [VISUALIZZA IL FILE](#) [REPORT](#) [CHIUDI DETTAGLI](#)

	Firma: EMMA MICHELE	13.02.2023	09:45:57 (UTC)		
	Firma: GIOVANNA SEGRETO	14.02.2023	13:26:28 (UTC)		

verificato con successo parzialmente verificata non verificata

VERIFICA UN ALTRO FILE

TORNA ALLA HOME PAGE



TINEXIA GROUP

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 3 2 5 8 0 8 5 0

codice ufficio

codice atto

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

data di nascita

sex (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

1 3 0 2 2 0 2 3

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

MOTIVO DEL PAGAMENTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

Table with columns: Sezione (E, R), cod. tributo (1552), codice ente, ravv., immob. variati, acc., saldo, num. immob., rateazione/mese rif., anno di riferimento (2023), detrazione (0,00), importi a debito versati (160,00), importi a credito compensati.

STATO DELEGA

Pagata

SALDO FINALE

EURO + 160,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

Form for payment details including: DATA (giorno, mese, anno), CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE (AZIENDA, CAB/SPORETELLO), Pagamento effettuato con assegno (bancario/postale, circolare/vaglia postale), n.ro, tratto / emesso su, cod. ABI, CAB.

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 3 2 5 8 0 8 5 0

codice ufficio

codice atto

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

data di nascita

sex (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

1 3 0 2 2 0 2 3

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

MOTIVO DEL PAGAMENTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

Table with columns: Sezione (E, R), cod. tributo (1552), codice ente, ravv., immob. variati, acc., saldo, num. immob., rateazione/mese rif., anno di riferimento (2023), detrazione (0,00), importi a debito versati (160,00), importi a credito compensati.

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 160,00

Autorizzo addebito su c/e IBAN

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

Form for payment details including: DATA (giorno, mese, anno), CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE (AZIENDA, CAB/SPORETELLO), Pagamento effettuato con assegno (bancario/postale, circolare/vaglia postale), n.ro, tratto / emesso su, cod. ABI, CAB.